



COMUNE DI CALCINAIA
SERVIZIO TECNICO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

NOVEMBRE 2009

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Art.1

Ambito di applicazione

1. Le prescrizioni riportate nel presente "Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico si applicano alle strade e/o pertinenze stradali (carreggiate, marciapiedi, parcheggi, piazze ecc) di competenza del Comune di Calcinaia o comunque soggette a servitù di pubblico transito.
2. In particolare tale regolamento riguarda altresì, tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo eseguono interventi di uso del sottosuolo ovvero di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con la sola eccezione delle strade gestite direttamente dalla Provincia di Pisa ed Anas.

Art.2

Presentazione della domanda per autorizzazione allo scavo

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scavo i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente, utilizzando preferibilmente gli appositi stampati predisposti ed in distribuzione presso il Comune ed il sito internet.
2. Ogni domanda, in duplice copia, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione, dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente
 - b) denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico o l'eventuale indicazione della località;
 - c) descrizione relativa al tipo di pavimentazione esistente e descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori;
 - d) se sono previste o ritenute necessarie limitazioni alla circolazione specificandone l'eventuale richiesta di ordinanza per la modifica e disciplina temporanea della circolazione;
 - e) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che l'Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso;
 - f) il nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge, cui viene affidato l'incarico di Direzione Lavori e le conseguenti funzioni e responsabilità;
 - g) Nominativo ed indirizzo dell'impresa esecutrice e del Responsabile del cantiere.
3. Ad ogni domanda dovranno essere allegati:
 - 1) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:2000), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
 - 2) caratteristiche dimensionali dello scavo (lunghezza, larghezza e sezione) e degli spazi occupati per la determinazione degli oneri dovuti e specificati nell'articolo successivo. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa;

Art. 3
Oneri a carico dei richiedenti

1. Il soggetto richiedente, sia privato, sia concessionario di pubblici servizi, dovrà provvedere al momento del ritiro del titolo autorizzatorio:

- a) al versamento dei diritti di segreteria a titolo di rimborso delle spese per istruttoria e sopralluoghi, così come specificato nell'allegato A del presente Regolamento;
- b) alla presentazione, a favore dell'Amministrazione Comunale, di specifica cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino, delle prescrizioni e degli altri adempimenti, così come specificato nell'allegato A del presente Regolamento;
- c) a dotarsi di idonea polizza assicurativa, in maniera diretta o tramite la propria impresa esecutrice, nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone.

2. Il mancato adempimento agli obblighi ed ai versamenti di cui ai punti precedenti, non consentirà il rilascio di alcuna autorizzazione all'esecuzione di lavori in sede stradale.

3. In caso di occupazione del suolo pubblico, il soggetto richiedente è tenuto all'eventuale pagamento della tassa per l'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e sottosuolo ai sensi delle norme vigenti (TOSAP).

4. In caso di uso di infrastrutture comunali il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del canone per l'uso delle infrastrutture e reti di proprietà comunali.

5. La cauzione verrà restituita a lavori ultimati, una volta eseguito il sopralluogo e la verifica relativa alla corretta esecuzione degli interventi di ripristino definitivo. (vedi anche art. 6 comma 5 del presente regolamento).

Trascorsi tre (3) mesi solari dalla data di rilascio dell'autorizzazione, se l'intervento non sarà completato in maniera definitiva come da disciplinare tecnico, la cauzione versata (denaro, assegno circolare o polizza fidejussoria non annuale, art. 4 del presente regolamento, dai soggetti pubblici e privati), sarà trattenuta definitivamente dall'Amministrazione Comunale.

6. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione oggetto del presente Regolamento non esegua correttamente i lavori, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere, in tutto o in parte, la cauzione versata a copertura dei danni prodotti dalla imperfetta realizzazione dei lavori; analogamente l'Amministrazione potrà procedere alla escussione della polizza fidejussoria, salvo comunque l'indennizzo di tutti i maggiori danni subiti.

Art.4
Casi particolari

1. In deroga a quanto previsto al punto precedente, i soggetti concessionari di servizi pubblici, che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi o altri interventi su suolo pubblico, potranno stipulare convenzioni e sottoscrivere una polizza fidejussoria complessiva a titolo di cauzione.

2. L'entità della polizza verrà calcolata dal Servizio Tecnico Comunale sulla base dei costi presunti degli interventi annuali programmati, compresi quelli urgenti. Tale garanzia dovrà essere costituita entro il 31 marzo di ogni anno solare.

3. La polizza fidejussoria annuale verrà svincolata l'anno successivo a lavori ultimati e dopo il sopralluogo del Servizio Tecnico.

Art.5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio individua tra il personale tecnico del proprio settore il responsabile del procedimento, al quale affidare in via continuativa i compiti e responsabilità delle fasi della procedura amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione e ripristino finale con conseguente chiusura del procedimento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione, previa verifica della completezza della documentazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione ed ha validità generalmente di 30 giorni, salvo diverse disposizioni contenute nell'autorizzazioni.
3. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale periodo l'autorizzazione perderà validità e sarà necessario ripresentare la domanda senza allegare gli elaborati, se immutati, e procedere ad un nuovo pagamento.
4. Contestualmente al ritiro dell'Autorizzazione, il richiedente, comprovato l'avvenuto pagamento della cauzione e presenterà la polizza assicurativa prevista all'art.3.
5. Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, nonché il periodo di tempo accordato per la loro esecuzione; in particolare l'autorizzazione conterrà un disciplinare tecnico contenente tutte le prescrizioni di carattere generale che saranno individuate dal Responsabile del Servizio Tecnico.
6. Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà di ogni efficacia, salvo proroga da richiedere prima della scadenza dell'autorizzazione.
7. L'autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
8. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
9. L'eventuale diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso.

Art.6

Comunicazione di inizio e fine lavori

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà comunicare preventivamente all'Ufficio preposto, informando anche gli altri Enti o Società potenzialmente interessate, cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, anche via fax o via telematica, la data di inizio e la durata dei lavori, comprensivi del ripristino e, contemporaneamente al suo verificarsi, quella di ultimazione, in base alla data di ricevimento della quale verrà determinata l'effettiva durata degli stessi.
2. In caso di interventi di estensione o di rifacimento di consistenti tratti di rete, la comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere inviata, almeno dieci giorni prima dell'effettivo inizio, al fine di informare i residenti interessati dai lavori.
3. Copia dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori dovrà essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa nel luogo dei lavori, unitamente alla ricevuta di avvenuta comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti.
4. La comunicazione di inizio dei lavori dovrà contenere obbligatoriamente: il nominativo del responsabile dei lavori, l'operatore, il recapito dello stesso per l'eventuale attivazione del pronto intervento in reperibilità.

5. Entro (60) sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, il Servizio Tecnico, previo sopralluogo congiunto e verifica, svincolerà la garanzia prestata (cauzione o fideiussione).

6. La mancata comunicazione di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo, comporterà una sanzione amministrativa pari al triplo del minimo della cauzione (euro 750,00) e l'immediata sospensione dei lavori.

Art.7 **Interventi urgenti**

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.) ovvero nel caso di interventi indifferibili di pubblica necessità ed interesse, sono autorizzati ad eseguire lavori in sede stradale anche in assenza di preventiva richiesta. Gli stessi dovranno comunque dare immediata comunicazione dell'intervento (entro la giornata di esecuzione dell'intervento), anche via fax o via telematica, all'ufficio preposto, inoltre sono obbligati a comunicare la fine dei lavori e a produrre, con cadenza trimestrale, il rendiconto degli interventi effettuati.

2. L'intervento di urgenza può essere esteso ai soggetti privati esclusivamente per lavori da effettuare a seguito di una ordinanza del Sindaco o per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità.

3. Sia i soggetti concessionari di pubblici servizi sia i soggetti privati dovranno obbligatoriamente entro 5 giorni naturali e consecutivi, presentare domanda in sanatoria con le modalità e documentazioni allegate di cui all'art. 2

Anche i soggetti privati sono comunque obbligati dare immediata comunicazione dell'intervento (entro la giornata di esecuzione dell'intervento), anche via fax o via telematica, all'Ufficio preposto.

4. Una volta presentata la richiesta di autorizzazione in sanatoria, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

5. La mancata presentazione della richiesta di autorizzazione in sanatoria comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13.

6. I ripristini di cui al presente articolo, devono essere eseguiti nelle modalità descritte nel disciplinare tecnico che integra il presente regolamento e reperibile anche sul sito del Comune di Calcinaia.

Art.8 **Programmazione interventi**

1. I soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi che debbano eseguire interventi su suolo pubblico, devono comunicare all'Ufficio preposto, entro il 31 gennaio di ogni anno, il loro Piano degli interventi programmati, da concordare e verificare periodicamente.

2. In caso di lavori di riqualificazione, rifacimento o di manutenzione straordinaria completa di sedi stradali programmati dall'Amministrazione Comunale, gli Enti saranno tenuti, prima del loro inizio, ad accertare lo stato di manutenzione dei loro impianti, rinnovare o riparare le proprie reti di servizi.

Art. 9 **Interventi da parte dell'Amministrazione Comunale**

1. Il Comune informa preventivamente tutti gli Enti interessati dei Piani di Lottizzazione in via di adozione, dei propri progetti di intervento, di manutenzione straordinarie, di ristrutturazione e di nuova costruzione strade.

2. Nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e/o di manutenzione straordinaria di sedi stradali esistenti, informerà i soggetti concessionari di pubblici servizi, in modo che questi possono eseguire eventuali interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private, concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale e della programmazione di cui al precedente articolo, il cronoprogramma dei lavori.

3. Qualora per i lavori di cui al precedente punto o per qualsiasi altra esigenza si rendesse necessario rimuovere, spostare o modificare, manufatti di privati o impianti di concessionari di pubblici servizi, i relativi lavori dovranno essere eseguiti con le modalità ed entro i termini preventivamente concordati tra le parti. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi che comportino penali o danni a carico dell'Amministrazione Comunale, i concessionari saranno tenuti al risarcimento.

4. Le spese per i lavori di rimozione, spostamento e modifica di manufatti di cui al punto precedente sono a carico dei soggetti privati titolari dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata per la collocazione dei manufatti stessi, mentre per i Concessionari di pubblici servizi vale quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10

Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, a secondo della tipologia della pavimentazione, sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a:

A. anni 10 in caso di pavimentazioni speciali (cubetti o lastre di porfido, ecc);

B. anni 5 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso;

C. anni 3 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso.

2. In deroga a quest'ultima disposizione potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore, oltre a quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi saranno obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Ordinanze-Responsabilità

1. L'autorizzazione si intende rilasciata salvo i diritti dei terzi ed il soggetto titolare della specifica autorizzazione avrà l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori autorizzati, di richiedere, qualora fossero necessari, ulteriori atti autorizzativi, pareri o nulla-osta o assensi di altri Enti, Amministratori o Autorità.

2. Il soggetto, titolare della specifica autorizzazione, anche per mezzo del soggetto esecutore dei lavori, è tenuto a richiedere l'emissione della specifica ordinanza, al Comando di Polizia Municipale, per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione, ed è obbligato allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni riportate nell'ordinanza stessa, nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e successive modifiche ed integrazioni, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 ed alle norme in materia di inquinamento acustico.

3. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza.

4. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, in solido con la ditta esecutrice, sarà inoltre da ritenersi responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o persone che dovessero verificarsi a causa:

- a) della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico benessere finale;
- b) della mancata esecuzione degli interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benessere finale;
- c) della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
- d) della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell'esecuzione dei lavori autorizzati;
- e) del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
- f) del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
- g) degli eventuali danni a sottoservizi e/o apparecchi tecnologici di superficie (quadri elettrici, punti luce, marginette ecc.) e quant'altro facente parte di dispositivi o apparati atti a erogare pubblici servizi.

5. Pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione solleva l'Amministrazione Comunale di tutti i danni, diretti ed indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per loro.

6. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione è inoltre obbligato a stipulare direttamente o mediante la propria impresa esecutrice- un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti ed indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dallo stesso titolare o chi per esso.

Art.12 Mancato ripristino

Il mancato ripristino finale a regola d'arte e come prescritto da disciplinare tecnico e/o la mancata comunicazione di fine lavori di precedenti interventi di cui all'art.6, da parte degli enti concessionari, potrà comportare il diniego, da parte dell'Amministrazione Comunale, a concedere successive autorizzazioni per effettuare nuovi interventi.

Art.13

Sanzioni mancata autorizzazione o autorizzazione scaduta

L'esecuzione dei lavori senza il rilascio della preventiva autorizzazione o autorizzazione in sanatoria da parte del Comune di Calcinaia di cui agli artt. 1) e 2) e 7) del presente regolamento, oppure con autorizzazione scaduta, sarà sancita con ammenda pari a Euro 2.226,00 e cioè il triplo della somma della sanzione comminata dall'art.21 commi 2-4 del Nuovo Codice della Strada oltre alle sanzioni accessorie previste dal C.P.

Art. 14

Norma di rinvio

Il presente Regolamento rinvia per quanto non espressamente previsto alle norme vigenti in materia.

Art. 15

Entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010;
- Dal 01.01.2010 sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO A

TARIFFA PER DIRITTI DI SEGRETERIA

La tariffa relativa ai diritti di segreteria per rimborso delle spese di ufficio e sopralluogo è stabilita in € 35,00.

TARIFFA PER DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione sarà determinato dal Servizio Tecnico sulla base delle seguenti tariffe:

- € 100 importo fisso;
- € 25,00 al mq di ripristino di asfalto da effettuare;
- € 50,00 al ml se il lavoro di scavo supera le dimensioni di 1 mq o se lo scavo stesso è effettuato in zone non asfaltate;
- € 120,00 al mq se lo scavo intercetta e demolisce marciapiedi, cordonati, zanelle o qualsiasi altro manufatto in cls o muratura;
- In ogni caso la tariffa cauzionale potrà anche essere stabilita forfettariamente a corpo o a misura a insindacabile giudizio del Servizio Tecnico;

La tariffa minima relativa al deposito cauzionale per ripristini stradali è comunque di € 250.